



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali
DIVISIONE VI

COMUNICATO

In data 2 novembre 2016, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Alessandro Righetti e del rag. Giorgio Di Pilato, si è tenuto l'incontro per lo svolgimento del tentativo preventivo di conciliazione nell'ambito della procedura di raffreddamento e conciliazione di cui alla legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/00.

Sono presenti:

- Per **CUB SCUOLA**: Antonio Amoroso e Carmine Pace
- Per il **MIUR**: Tonino Proietti

Tale incontro è stato indetto su richiesta della citata Organizzazione Sindacale ed ha ad oggetto le problematiche indicate nella lettera di attivazione della presente procedura di raffreddamento, li dettagliatamente indicate.

La O.S. rilascia la seguente dichiarazione :

"La Corte (Terza Sezione) di Giustizia Europea in data 26/11/2014 emette la sentenza sulle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, C-418/13, in cui dichiara che: <<La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo ... >>.

La sentenza europea non menziona il personale educativo in maniera esplicita, ma, in virtù della normativa di settore e di una giurisprudenza ormai consolidata, il personale educativo è da intendersi ricompreso nella definizione più ampia di "docenti".

Si ricorda, infatti, che il **DPR n. 121/1974 riconosce l'equiparazione del personale educativo a quello docente**, dal momento che nell'art. 121 gli applica << ... le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari >> e che ai sensi dell'art. 25 commi 1 e 2 del Capo IV - Docenti del CCNL per il Comparto Scuola, è collocato nella *distinta area professionale del personale docente*. Inoltre, il personale educativo, in possesso dei requisiti ex art. 3 DDG 13/07/2011, in quanto personale docente, partecipa a pieno titolo al Concorso a Dirigente Scolastico.

Numerose sono state negli anni le sentenze della giustizia amministrativa che hanno ribadito l'equiparazione del personale educativo a personale docente. Se ne riportano alcune, senza carattere esaustivo.

La Corte dei Conti, Sezione di Controllo del 12/11/1992, n. 58, ha sancito che l'attività svolta dal personale educativo sarebbe da qualificare come "insegnamento" e, quindi, ragguagliabile a quella degli insegnanti di scuola primaria.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 01084/2014 ha disposto accoglimento dell'istanza cautelare volta all'ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico anche ai candidati muniti di abilitazione ai posti di personale educativo, <<in quanto equiparati al personale docente della scuola primaria>>

La sentenza n. 7721/2014, emessa dalla Sezione Terza Bis del TAR per il Lazio, ha ulteriormente confermato tale equiparazione riconoscendo l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità anche ai docenti in possesso di abilitazione di personale educativo nelle istituzioni educative, da considerarsi in tutto e per tutto equipollente all'abilitazione all'insegnamento alla scuola primaria.

Da ultimo, è dello scorso mese di ottobre la Sentenza del Consiglio di Stato che conferma l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che prevede la possibilità di partecipazione con riserva del personale educativo ricorrente alle procedure concorso 2016 a posti della scuola primaria. Ancora una volta nell'ordinanza del TAR Lazio era stato considerato che <<l'abilitazione posseduta dal personale educativo debba considerarsi equipollente all'abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria>>.

Arriviamo al piano straordinario di assunzioni previsto dalla L. 107, c.d. buona scuola, il quale ha l'intento di rimediare, in qualche modo, alla sentenza della Corte di Giustizia europea, che ha sancito l'inadeguatezza del sistema di reclutamento italiano, come riconosciuto nella sentenza 187/2016 della Corte Costituzionale.

Tuttavia il personale educativo è stato estromesso da quel piano di assunzioni, nonostante fino a quel momento lo stesso avesse sempre seguito le stesse procedure e regole per il reclutamento del personale docente, ovvero assunzioni da Graduatorie di Merito regionali del concorso ordinario e Graduatorie ad esaurimento provinciali, generando una vera e propria disparità di trattamento, che si sperava che il Governo potesse risolvere in una fase successiva.

E invece la disparità persiste, dal momento che il Miur in data 19/08/2016 emana il d.m. n. 648 riguardante "assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo", in cui considera che "per l'anno scolastico 2016/2017 il numero delle cessazioni per il personale educativo è risultato pari a n. 53 unità con la conseguenza che per l'anno scolastico 2016/2017 il contingente complessivo delle nomine in ruolo per il personale educativo è pari a n. 53 unità", nonostante siano ben 273 i posti vacanti in organico di diritto.

Tra l'altro, nel d.m. non sono presenti ulteriori informazioni sulla natura delle cessazioni del personale educativo per l'a.s. 2016/17, ovvero se e in quale misura siano costituite da pensionamenti, mobilità professionale in uscita o licenziamenti per altro motivo, né tantomeno sulla composizione geografica delle cessazioni del personale educativo per l'a.s. 2016/17, per cui si è in attesa di una risposta all'istanza di accesso agli atti su tali punti.

La Ns Organizzazione Sindacale inoltrava richiesta di incontro alla Direzione Generale per il Personale Scolastico in data 5/9/2016; tale richiesta restava priva di riscontro, ma la Direzione, tramite missiva del Dr. G. Bonelli scriveva che <<il contingente di assunzioni in ruolo del personale educativo è ancora sottoposto ai vincoli rispetto al turn over previsto dalla normativa previgente alla legge 107/15 pertanto non ci è possibile considerare il numero dei posti effettivamente vacanti e disponibili. Per modificare tale situazione è necessario un intervento normativo che non è nelle disponibilità della nostra Amministrazione.>>

La Ns O.S. contesta l'esistenza di tale vincolo, poiché il Legislatore, dal momento in cui con la L. 107/2015 ha predisposto il piano straordinario di immissioni in ruolo del personale docente, ha di fatto inteso superare i vincoli rispetto al turn over previsti dalla normativa previgente per il comparto scuola.

Si noti che il Miur ogni anno deve ricorrere a centinaia di educatori precari conferendo loro supplenze annuali, fino al termine delle attività o brevi, per poter garantire il normale svolgimento delle attività educative. Tant'è vero che il personale educativo interessato, in possesso di anni e anni di servizio precario su posto vacante e disponibile; vincitore di concorso ed incluso nelle GAE provinciali si è nel frattempo rivolto ai giudici del lavoro ed è in attesa di sentenza.

Si prevede che le prossime sentenze saranno in larga misura favorevoli ai lavoratori ricorrenti, perché in possesso di tutti i requisiti necessari per l'immissione in ruolo.

La Ns O.S. davvero non comprende come il Miur preferisca soccombere davanti ai Giudici del Lavoro, provocando anche un danno alle finanze dello Stato, piuttosto che assumere il personale educativo che ne ha tutto il diritto e requisiti.

Pertanto, la Confederazione Unitaria di Base - Scuola Università Ricerca chiede che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:

- proceda all'immediata immissione in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili di personale educativo dei Convitti Nazionali, dei Convitti Annessi e degli Educandati Statali con decorrenza giuridica al 01 Settembre 2016 ed economica al 01 Settembre 2017, attingendo dalle apposite Graduatorie;

preveda la possibilità che il personale educativo sia utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado per attività di apertura delle scuole al pomeriggio e lotta alla dispersione scolastica."



Di contro il MIUR dichiara:

"la normativa vigente non consente di accogliere le richieste formulate dalla O.S."

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dopo un ampio ed approfondito confronto tra le Parti, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad un accordo condiviso tra le Parti Sociali, dichiara formalmente esperita e conclusa con esito negativo la procedura di cui alla legge n. 146/90, come modificata dalla Legge 83/2000.

Il Presente Verbale verrà inviato in copia alla Commissione di Garanzia e viene rilasciato in copia alle Parti, esentando pertanto il Ministero da ulteriori trasmissioni.

CUB SCUOLA

MIUR



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

